



ASSOLOMBARDA

RAEE, pile e accumulatori.

Ambito di applicazione e criteri di esclusione.

Soggetti e prodotti coinvolti alla luce delle indicazioni della Commissione Europea e del Ministero dell'ambiente

Speaker

Paolo Pipere, Consulente giuridico ambientale

16/10/2019

RAEE

Ambito di applicazione



ASSOLOMBARDA



ASSOLOMBARDA

Ampliamento del campo di applicazione

Periodo transitorio, sino al 14 agosto 2018:

10 categorie AEE + pannelli fotovoltaici

Ambito di applicazione aperto (open scope), dal 15 agosto 2018:

6 categorie dell'Allegato III

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

Ampliamento del campo di applicazione

Allegato I D.Lgs. 49/2014 - Periodo transitorio fino al 14 agosto 2018:

- 1. Grandi elettrodomestici*
- 2. Piccoli elettrodomestici*
- 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni*
- 4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici*
- 5. Apparecchiature di illuminazione*
- 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)*
- 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport*
- 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)*
- 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo*
- 10. Distributori automatici*

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

Ampliamento del campo di applicazione

Allegato II - D.Lgs. 49/2014 - Periodo transitorio fino al 14 agosto 2018:

Elenco esemplificativo ma non esaustivo (strumento di supporto alla decisione)

1. Grandi elettrodomestici:

1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione

1.2 Frigoriferi

1.3 Congelatori

1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti

1.5 Lavatrici

1.6 Asciugatrici

1.7 Lavastoviglie

1.8 Apparecchi di cottura [...]

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

Ampliamento del campo di applicazione

Allegato III - D.Lgs. 49/2014

“open scope” - dal 15 agosto 2018

- 1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura*
- 2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²*
- 3. Lampade*

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Ampliamento del campo di applicazione

4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo:

- *elettrodomestici;*
- *apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;*
- *apparecchiature di consumo;*
- *lampadari;*
- *apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali;*
- *strumenti elettrici ed elettronici;*
- *giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici;*
- *strumenti di monitoraggio e di controllo;*
- *distributori automatici;*
- *apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.*

Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

Ampliamento del campo di applicazione

5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo:

- *elettrodomestici;*
- *apparecchiature di consumo;*
- *lampadari;*
- *apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali;*
- *strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;*
- *dispositivi medici;*
- *strumenti di monitoraggio e di controllo;*
- *distributori automatici;*
- *apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.*

Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

Ampliamento del campo di applicazione

*6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).*

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Ampliamento del campo di applicazione

***Dal 15 agosto 2018, la Direttiva si applica a tutte le AEE, in quanto
«Tutte le AEE sono classificate nelle categorie dell'allegato III»***

[Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2012/19/UE]

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Ampliamento del campo di applicazione

Allegato IV D.Lgs. 49/2014 - Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

1.1 Frigoriferi

1.2 congelatori

1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi,

1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore,

1.5 radiatori a olio

1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.

2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm²

2.1 Schermi

2.2 televisori

2.3 cornici digitali LCD

2.4 monitor,

2.5 laptop, notebook.

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Ampliamento del campo di applicazione

Open scope (Ambito di applicazione aperto): la Direttiva si applica a tutte le AEE non esplicitamente escluse

È necessario verificare se il prodotto risponde alla definizione di AEE e se ad esso possono essere applicati criteri di esclusione

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

Ampliamento del campo di applicazione

Non tutte le AEE rientrano nell'ambito di applicazione, dato che deve essere salvaguardato l'insieme di esclusioni previsto dalla Direttiva e dal D.Lgs.

49/2014 (che non presentano differenze al riguardo)

La Direttiva e il D.Lgs. 49/2014 si applicano ai prodotti e NON ai componenti

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

Esclusioni dall'ambito di applicazione

Periodo transitorio (sino al 14 agosto 2018):

- a) le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari;*
- b) le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;*
- c) le lampade a incandescenza.*

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Esclusioni dall'ambito di applicazione

Dal 15 agosto 2018 Le AEE in precedenza escluse più:

("A far data dal 15 agosto 2018 sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:")

- a) le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;*
- b) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni [nel periodo transitorio già esclusi per effetto della precisazione contenuta nell'allegato I];*
- c) le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni;*
- d) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;*
- e) le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;*
- f) le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;*
- g) i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.*

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su






ASSOLOMBARDA

Ampliamento del campo di applicazione

Decision Tree

Is the equipment in the scope of the WEEE recast Directive?

1. designed for use with a voltage rating not exceeding 1,000V for alternating current and 1,500V for direct current.
2. dependent on electric currents or electromagnetic fields in order to work properly
3. equipment for the generation of such currents, or
4. equipment for the transfer of such currents, or
5. equipment for the measurement of such currents.






ASSOLOMBARDA

Ampliamento del campo di applicazione

1. Equipment which is necessary for the protection of the essential interests of the security of Member States;
 2. Including arms, munitions and war material intended for specifically military purposes.
- B. Equipment which is specifically designed and installed as part of another type of equipment that is excluded from or does not fall within the scope of this Directive, which can fulfil its function only if it is part of that equipment.
- C. Filament bulbs.
- D. Equipment designed to be sent into space.
- E. Large-scale stationary industrial tools.
- F. Large-scale fixed installations, except any equipment which is not specifically designed and installed as part of these installations.
- G. Means of transport for persons or goods, excluding electric two-wheel vehicles which are not type-approved.
- H. Non-road mobile machinery made available exclusively for professional use.
- I. Equipment specifically designed solely for the purposes of research and development that is only made available on a business to business basis.
- J. Medical instruments:
1. Medical devices that are expected to become infective prior to end of life.
 2. In vitro diagnostic medical devices, that are expected to become infective prior to end of life.
 3. Active implantable medical devices.





ASSOLOMBARDA

Ampliamento del campo di applicazione

- **Difficoltà nell'individuare le apparecchiature incluse, dato che il nuovo allegato III si riferisce solo ad una parte delle AEE e i criteri di esclusione non sono univocamente interpretabili**

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

D.Lgs. 49/2014 – definizioni

'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE': le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Interpretazioni

‘che dipendono, per un corretto funzionamento’

Secondo la Direzione generale Ambiente della Commissione Europea (FAQ sulla Direttiva 2012/19/UE)

“Dipendente” significa che l’energia elettrica (e non ad esempio la benzina o il gas) è la fonte primaria di energia che consente all’apparecchiatura di svolgere la sua funzione fondamentale (basic function).

In assenza di corrente elettrica l’apparecchio non può quindi svolgere le sue funzioni essenziali (quelle primarie). Pertanto, se in un’apparecchiatura l’energia elettrica è usata solo per garantire funzioni di supporto o di controllo l’apparecchio non rientrerà nel campo di applicazione della Direttiva 2012/19/UE.

Tra le apparecchiature escluse figurano, per esempio:

- – i tagliaerba a benzina;
- – i dispositivi di accensione per i motori a combustione;
- – le stufe a gas dotate esclusivamente di dispositivo d’accensione elettrico;
- – gli utensili pneumatici.

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

RAEE e RoHS

La Direttiva RoHS (2011/65/UE), sulla limitazione della presenza di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici, qualifica come dipendente dall'elettricità un dispositivo che necessita di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per svolgere almeno una delle funzioni previste.

*Questa differente specificazione del concetto di dipendenza dall'elettricità per il corretto funzionamento del prodotto conduce a includere nel campo di applicazione della direttiva RoHS apparecchiature che, invece, continuano a essere escluse dall'ambito di applicazione della **Direttiva RAEE**.*

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Criteri di esclusione

- *le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione [...], purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;*
Le apparecchiature che sono parte di un altro tipo di apparecchiatura non sono da qualificarsi come “prodotti finiti” perché, secondo la DG Ambiente della Commissione Europea, questi ultimi sono definiti come: «ogni dispositivo che ha una funzione diretta, un proprio contenitore [enclosure] e – se applicabile – porte e connessioni progettate per utilizzatori finali».
Per “funzione diretta” si intende ogni funzione di un componente o di un prodotto finito che adempie all’uso previsto dal produttore nelle istruzioni d’uso per un utilizzatore finale. Questa funzione deve essere disponibile senza ulteriori adattamenti o connessioni diversi da quelli semplici che possono essere effettuati da chiunque.

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Criteri di esclusione

'utensili industriali fissi di grandi dimensioni': un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi[,] che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

Criteria di esclusione

'installazioni fisse di grandi dimensioni': una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:

- 1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;*
- 2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito;*
- 3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;*

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Criteri di esclusione

Le indicazioni interpretative della DG Ambiente, in assenza di quelle che dovrebbero essere elaborate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, mutano radicalmente nel tempo:

- Autoradio vs navigatori satellitari per auto*
- Cartucce per stampanti*
- Giocattoli elettrici vs spazzolini da denti elettrici*

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Interpretazioni nazionali

Il Comitato di vigilanza e controllo sui RAEE ha fornito indicazioni sulle AEE incluse

Roma, 13/06/2016

Prot. n. 51 COM/RAEE

Centro di Coordinamento RAEE

Oggetto: richiesta di chiarimento in merito al campo di applicazione del D.lgs. n. 49 del 14 Marzo 2014

In merito alla Vostra richiesta concernente l'ambito di applicazione della direttiva in oggetto e la corretta individuazione delle categorie degli allegati del medesimo decreto per le seguenti AEE:

- 1) addobbi natalizi e catene luminose;
- 2) metal detector portatili;
- 3) metal detector ad arco;
- 4) power bank;
- 5) contatori del gas elettronici;
- 6) inverter;
- 7) trasformatori portatili da laboratorio con display digitali per la regolazione di tensione;
- 8) altri trasformatori e alimentatori

si ritiene che esse rientrino nell'ambito di applicazione del D.lgs. n° 49 del 14 Marzo 2014.

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su



ASSOLOMBARDA

Interpretazioni nazionali

Il Comitato di vigilanza e controllo sui RAEE ha fornito indicazioni sulle AEE incluse

Roma, 13/06/2016
Prot. n. 52 COM/RAEE

Centro di Coordinamento RAEE

Oggetto: richiesta di chiarimento in merito al campo di applicazione del D.lgs. n. 49 del 14 Marzo 2014

In merito alla Vostra richiesta concernente l'ambito di applicazione della direttiva in oggetto e la corretta individuazione delle categorie degli allegati del medesimo decreto per le seguenti AEE:

- 1) impianti di videosorveglianza, di sicurezza e controllo accessi, di citofonia e videocitofonia;
- 2) compressori d'aria;
- 3) carica batterie da trazione universali;
- 4) chiavette USB storage;
- 5) chiavette USB modem;
- 6) gruppi di continuità (UPS);

si ritiene che esse rientrino nell'ambito di applicazione del D.lgs. n° 49 del 14 Marzo 2014.

www.assolombarda.it
www.genioimpresa.it
Seguici su





ASSOLOMBARDA

Linee guida del Comitato di vigilanza e controllo

www.assolombarda.it
www.genioimpresa.it
Seguici su





ASSOLOMBARDA

Linee guida CVC RAEE

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     

8 maggio 2018



INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE
DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE "APERTO" DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 49/2014





ASSOLOMBARDA

Il D.Lgs. 49/2014 assegna al Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE il compito di decidere sull'inclusione o l'esclusione di prodotti o categorie di prodotti nell'ambito di applicazione della norma

Il Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE riteneva che il passaggio all'open scope non comportasse problemi

“Sicuro aumento delle quantità di AEE immesse sul mercato e delle quantità di RAEE che dovranno essere raccolti”

Disponibilità del Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE per la valutazione della “corretta classificazione” dei singoli prodotti

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

“La definizione di AEE, inoltre, individua specifiche tipologie di apparecchiature, rientranti nell’ambito di applicazione:

- apparecchiature “di generazione” sono quelle che generano segnali di tensione nei limiti indicati nella su menzionata definizione di AEE;
- apparecchiature “di trasferimento” sono quelle che trasferiscono segnali elettrici nei limiti di ampiezza della tensione, indicati nella su menzionata definizione di AEE;
- apparecchiature “di misurazione” sono quelle che rilevano ed analizzano segnali elettrici nei limiti di ampiezza di tensione indicati, sempre dalla menzionata definizione di AEE, e segnali elettromagnetici”.

Le indicazioni relative ai limiti di tensione delle AEE di generazione, trasferimento e misura non sono riscontrabili nei documenti ufficiali europei

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

“Sono altresì apparecchiature di misura tutte quelle impiegate per il rilievo e l’analisi di grandezze fisiche che prevedono all’interno un sistema di trasduzione per trasformare la grandezza fisica sotto misura in un segnale elettromagnetico”.

“Componente”: “parte costituente di un dispositivo che non può essere fisicamente diviso in parti più piccole senza perdere la sua particolare funzione”.

“Le FAQ della RAEE 2 confermano che i componenti, rientrano tra quegli oggetti che, quando assemblati, permettono ad una AEE di lavorare correttamente precisando che i componenti immessi sul mercato separatamente, per essere utilizzati per fabbricare o riparare una AEE, ricadono fuori dallo scopo della direttiva a meno che non abbiano essi stessi una funzione indipendente”.

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

“Per “funzione indipendente”, s’intende l’attitudine di un prodotto a svolgere la propria funzione primaria, ovvero quella per la quale è stato progettato, “indipendentemente” dall’assemblaggio/integrazione in un altro prodotto o apparecchiatura.

Conseguentemente, qualora la funzione primaria del componente si manifesti solo con l’assemblaggio/integrazione dello stesso in un’altra apparecchiatura al fine di consentire il suo corretto funzionamento, allora il componente è escluso dall’ambito di applicazione della normativa RAEE.

Viceversa, se la funzione primaria del componente è autonoma dalla funzione primaria dell’AEE per la quale è stata fabbricata o da quella dell’AEE riparata, tale componente è esso stesso un’AEE e, pertanto, incluso nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2 del d.lgs. 49/14”.

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

“A titolo esemplificativo l’hard disk di un computer è componente se integrato o assemblato all’interno del case del computer, viceversa è un’AEE se munito di proprio case, con funzione di memorizzazione di dati autonoma disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona”.

Non è stato sufficientemente chiarito che cosa si intende come “componente con funzione indipendente”: nell’esempio citato la distinzione è chiara, ma si può dire altrettanto per un motore elettrico? Un motore non assemblato in un’AEE è a sua volta un’AEE?

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

“i cavi elettrici privi di connettori per il cablaggio interno delle apparecchiature [conforme alle indicazioni FAQ UE], da installare per il collegamento permanente, in particolare negli edifici [difforme dalle indicazioni FAQ UE], non sono AEE poiché richiedono altri elementi (i connettori) per svolgere la propria funzione di trasferimento di corrente”.

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

FAQ UE: “3.8. Do antennas and cables fall within the scope of the Directive?”

Antennas and cables used for the transfer of electrical currents and electromagnetic fields meet the definition of EEE as set out in Article 3(1)(a) and thus fall within the scope of the Directive.

However, cables that are components of another EEE (either internal – permanently attached – or externally connected and removable, but sold together or marketed/shipped for use with the EEE) do not fall within the scope of the Directive.

Cables placed on the market individually that are not part of another EEE are considered as EEE themselves.

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

“le prolunghe e gli avvolgicavo non sono componenti e, dunque, rientrano nella definizione di AEE.

Per gli stessi motivi gli adattatori rientrano nella definizione di AEE.

Un esempio di apparecchiatura elettrica ed elettronica che non rientra nella definizione di AEE in quanto componente è il fusibile.

Infatti, il fusibile, è un'apparecchiatura che dipende per il corretto funzionamento dalla corrente elettrica trasmessa dall'apparecchiatura nella quale è assemblato ma che svolge la sua funzione primaria solo in quanto parte di essa”.

In altri Paesi europei i fusibili sono compresi nell'ambito di applicazione

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

“Anche gli attuatori “dispositivi che producono un movimento specifico quando eccitati da un segnale elettrico” si configurano come componenti di un’apparecchiatura, come ad esempio quella per l’automatismo per i cancelli, in quanto sono idonei a svolgere la propria funzione primaria solo se assemblati ad altre componenti per consentire il corretto funzionamento dell’apparecchiatura stessa”

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Sentenza Corte di Giustizia UE Case C-369/14:

“garage-door operating devices, such as those at issue in the main proceedings, which are dependent on an electric current of approximately 220 to 240 volts to work properly, designed to be incorporated into the building structure together with the relevant garage door and can at any time be dismantled, re-installed and/or added to that structure, fall within the scope of Directive 2002/96 and, during the transitional period fixed in Article 2(1)(a) of Directive 2012/19, that of the latter directive”

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

“le apparecchiature elettriche ed elettroniche appositamente progettate e installate per adattarsi ad un articolo di arredamento che possono svolgere le loro funzioni solo se fanno parte di questi elementi di arredo, sono escluse dal campo di applicazione del d.lgs. 49/2014. Viceversa, le apparecchiature elettriche ed elettroniche integrate in un articolo di arredamento che non sono specificamente progettate per integrarsi in esso o che possono adempiere le loro funzioni anche se non sono facenti parte di questi mobili, sono incluse nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014.

I citofoni, anche se installati come parti di determinati impianti elettrici, non rientrano nell’eccezione prevista se possono essere smontati o rimontati e/o aggiunti in qualsiasi momento in un altro impianto senza influenzare il corretto funzionamento e le specifiche esigenze dell’impianto d’origine e/o di quello di destinazione.

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Utensili industriali fissi di grandi dimensioni *“grandi dimensioni”*

Si riferisce sia alle prestazioni dell’utensile che alle sue reali dimensioni. Sebbene la direttiva non definisca in termini dimensionali cosa si intenda per “grandi dimensioni”, EWRN, il network dei registri europei, ha fornito i seguenti parametri per uniformare la definizione:

i. Peso: maggiore di 2 tonnellate;

*ii. Volume: 15,625 m³ o superiore (per es. un utensile di dimensioni di 2,5m * 2,5m * 2,5m)*

I parametri i. e ii., secondo le indicazioni EWRN, devono essere entrambi rispettati.

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Installazioni fisse di grandi dimensioni ad eccezione delle AEE che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni

l'installazione deve “possedere o eccedere uno dei seguenti criteri:

- quando è installata o disinstallata, deve essere trasportata in un container ISO da 1 TEU (610 cm) o più e dalla somma totale delle sue parti deriva una cubatura uguale o superiore a $32,07\text{m}^3$ risultante da $5,71\text{m} * 2,35\text{m} * 2,39\text{m}$;
- quando installata e disinstallata deve essere trasportata in un autoarticolato di 44 tonnellate o superiore;
- per l'installazione o la disinstallazione è necessaria una gru pesante;
- per l'installazione è necessario fare modifiche strutturali nell'ambiente in cui va inserita;
- l'installazione ha bisogno di una potenza elettrica nominale uguale o superiore a 375 kW.

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su 



ASSOLOMBARDA

“possono essere sostituite da apparecchiature uguali specificatamente progettate”.

Solo apparecchiature specificatamente progettate possono essere parte di installazioni fisse di grandi dimensioni.

Apparecchiature specificatamente progettate significa che esse sono state costruite “su misura” solo per quella installazione, ovvero sono state realizzate in accordo con le specifiche esigenze dell’installazione di cui sono parte.

Prodotti standard e non “su misura” possono essere parti di installazioni fisse, ma questi non sono esclusi.

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

*“costruite ‘su misura’ solo per quella installazione”,
“realizzate in accordo con le specifiche esigenze
dell’installazione di cui sono parte*

*Quindi, NON per una tipologia di installazioni/impianti ma
per UNA determinata installazione*

*I prodotti standard e non “su misura” [= specifica
commessa del cliente?] NON sono esclusi.*

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Esempi di installazioni fisse di grande dimensione

- **Ascensore**
- **Impianto di risalita**
- **Nastro trasportatore dei bagagli negli aeroporti**
- **Impianto di stoccaggio automatico**
- **Installazione di generazione elettrica**
- **Infrastruttura di segnalazione ferroviaria**
- **Pompe di erogazione del carburante**

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Esempi di installazioni fisse di grande dimensione

“Impianto di climatizzazione destinato esclusivamente a usi professionali, se l'intera installazione non può essere smontata in un numero finito di unità di condizionamento d'aria.

Ad esempio, l'assemblaggio di un gran numero di unità di condizionamento dell'aria sul tetto di un edificio non rende l'installazione una "grande installazione fissa" se ogni unità può essere inserita in un container di 1 TEU e non richiede per il suo trasporto un veicolo di oltre 44 tonnellate”.

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

“Se ogni unità può essere inserita in un container di 1 TEU e non richiede per il suo trasporto un veicolo di oltre 44 tonnellate”.

In precedenza si è detto che l’installazione, non ogni AEE che compone la combinazione di AEE, deve soddisfare **UNO dei criteri indicati**

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Individuazione del produttore

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

D.Lgs. 49/2014 – definizioni

'produttore': la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, [...]:

1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione [?] o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;

2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

D.Lgs. 49/2014 – definizioni

3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;

4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

D.Lgs. 49/2014 – definizioni

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all'esportazione il produttore è considerato tale solo ai fini degli articoli 5 [Progettazione dei prodotti], 26 [Informazione agli utilizzatori], 28 [Marchio di identificazione del produttore] e 29 [Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE].

Anche l'esportatore deve iscriversi al Registro e sottostare alle prescrizioni indicate

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Esportatori

1. Vendita a importatori in un altro Stato membro dell'Unione europea

Le responsabilità di organizzare e finanziare il sistema di raccolta differenziata e di recupero dei RAEE è, di norma, attribuita agli importatori locali (ad esempio in Germania “responsabilità solidale”)

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Esportatori

2. Vendita diretta a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Le responsabilità di organizzare e finanziare il sistema di raccolta differenziata e di recupero dei RAEE sono attribuite all'esportatore.

Nomina di un rappresentante autorizzato per l'iscrizione al Registro nazionale del Paese verso il quale si esportano le AEE

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

Esportatori

È obbligatorio organizzare e finanziare la raccolta differenziata, il recupero e l'eventuale smaltimento sicuro dei RAEE nei Paesi verso i quali si esportano "direttamente" le AEE

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

La gestione dei rifiuti di pile e accumulatori

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Le norme di riferimento

Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori

Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile ed accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE” pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2008

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Direttiva 2006/66/CE - le finalità

La Direttiva citata si propone di ridurre al minimo l'impatto ambientale negativo delle pile e degli accumulatori e dei rifiuti di pile ed accumulatori

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

Direttiva 2006/66/CE - gli strumenti

La direttiva

Vieta l'immissione sul mercato di taluni tipi di pile e accumulatori contenenti mercurio o cadmio

Promuove un elevato livello elevato di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori

Promuove una migliore prestazione ambientale di tutti gli operatori coinvolti, vale a dire dei produttori, distributori e utilizzatori finali, e in particolare operatori direttamente impegnati nel trattamento e nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

Dlgs 188/2008 - Campo di Applicazione

Il Campo di applicazione del Dlgs 188/2008 è definito dall'articolo 1:

Pile ed accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione del materiale o dall'uso cui sono destinati

Rifiuti da pile ed accumulatori

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Dlgs 188/2008 - Definizioni

Pila o Accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o da uno o più elementi secondari (ricaricabili).

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Dlgs 188/2008 - Definizioni

Pile ed accumulatori portatili

le pile , le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali né pile o accumulatori per veicoli;

Pile ed accumulatori industriali

le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici

Batterie o accumulatori per veicoli

le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Dlgs 188/2008 - I soggetti obbligati

L'articolo 2, lettera n) definisce “produttore”:

- “chiunque immetta sul mercato per la prima volta a titolo professionale pile e accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata...”

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su





ASSOLOMBARDA

Dlgs 188/2008 - I soggetti obbligati

Rispondono alla definizione di produttore due figure:

- *Colui che immette sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile e accumulatori*
- *Colui che immette sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile e accumulatori, incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata*

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Dlgs 188/2008 - I soggetti obbligati

Immissione sul mercato - il D.lgs. prevede due diverse accezioni:

- *Immissione sul mercato nazionale per la raccolta ed il riciclaggio dei rifiuti*
- *Immissione sul mercato comunitario per la conformità ai prodotti*

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su     



ASSOLOMBARDA

Grazie per l'attenzione

Paolo Pipere

Consulenza giuridica ambientale

Formazione e ricerca

paolo@pipere.com – www.pipere.com

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su     